

LAVORO (DIRITTO PENALE) – PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI – OMESSO VERSAMENTO – REATO – CAUSA DI NON PUNIBILITÀ - PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO ENTRO TRE MESI – “DIES A QUO” - INDIVIDUAZIONE.

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la Terza sezione della Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della causa di non punibilità del reato costituita dal pagamento di quanto dovuto nel termine di tre mesi, quest'ultimo decorre dal momento in cui l'indagato o imputato risulta essere stato posto compiutamente a conoscenza di tale possibilità; pertanto, laddove detta consapevolezza emerga dai motivi di appello della sentenza di condanna in primo grado – avendo l'impugnante lamentato di non essere stato all'uopo avvisato in sede di contestazione amministrativa, né attraverso la successiva notifica del decreto di citazione, privo di indicazioni al riguardo – il termine per il pagamento decorre dalla data di deposito dei predetti motivi.

Cass., Sez. III, Pres. Mannino, Rel. Di Nicola, sentenza n. 46169, 18 luglio 2014 Up., dep. 10 novembre 2014, P.M. D'Ambrosio (concl. conf.)